



**Camera di Commercio
Trieste**



BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER MULTI SERVIZI
PER LA PROMOZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PMI DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE

ANNO 2012

*Approvato con delibera n. 8 dd. 30 gennaio 2012
(Pubblicato all'albo camerale telematico dal 31 gennaio al 7 febbraio 2012)*

Art. 1 FINALITÀ

La Camera di Commercio di Trieste, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Trieste attraverso l'assegnazione di voucher multi servizi per compensare parte delle spese sostenute con la partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione.

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad € 55.500,00

Art. 3 INIZIATIVE AGEVOLABILI

1. Sono agevolabili, attraverso la concessione di un voucher, le spese sostenute dalle PMI della provincia di Trieste per la partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione organizzate da:

- ✓ Camera di Commercio di Trieste e/o Azienda Speciale camerale Aries;
- ✓ Altre Camere di Commercio e/o loro Aziende Speciali, congiuntamente alla Camera di Commercio di Trieste e/o all'Azienda Speciale camerale Aries;
- ✓ Camere di Commercio e/o Aziende Speciali del Gruppo delle Strutture Camerali per l'internazionalizzazione, congiuntamente alla Camera di Commercio di Trieste e/o all'Azienda Speciale camerale Aries.

2. L'iniziativa di internazionalizzazione deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità operativa localizzata in provincia di Trieste.

Art. 4 REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato in G.U.C.E. serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis".

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 Euro (€ 100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto ed i due precedenti).

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nella nota inserita a fine del presente bando.

Art. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, le cooperative e i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionaleⁱ, con sede e/o unità operativa nella provincia di Trieste, in regola con l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trieste ed attive, alla data di presentazione della domanda di contributo. Devono inoltre essere in regola con il pagamento del diritto camerale dovuto per la sede e per ciascuna unità locale.
2. Per la partecipazione a missioni economiche all'estero, saranno ammessi a beneficio esclusivamente coloro che abbiano ottenuto un esito positivo sullo Studio di prefattibilità.

Art. 6 SPESE AMMISSIBILI

1. Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 3 del bando:
 - Missioni economiche all'estero;
 - Partecipazioni a fiere all'estero.
2. I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere:
 - check-up preliminare con esperto paese;
 - interpretariato;
 - organizzazione incontri B2B;
 - organizzazione visite individuali;
 - organizzazione visite conoscitive collettive;
 - inserimento nel catalogo collettivo;
 - spazio pre-allestito;
 - spedizioni materiale e campioni;
 - pacchetto viaggio, alloggio e trasferimenti in loco;
 - altri servizi strettamente connessi all'iniziativa.
3. Sono ammissibili le sole spese fatturate dai soggetti organizzatori di cui al precedente art. 3.
4. Sono, altresì, ammissibili le sole spese di alloggio, viaggio (escluse le spese di vitto) e spedizione, fatturate da fornitori diversi, purché riferite strettamente ad iniziative di internazionalizzazione organizzate dai soggetti di cui al precedente art. 3.
5. Sono ammissibili esclusivamente le spese regolarmente fatturate e quietanzate in data compresa tra la presentazione della domanda ed il 28.02.2013.
6. L'importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad € 2.142,86.

7. **Non** saranno in alcun caso ammissibili:

- la quota di iscrizione all'iniziativa qualora i servizi inclusi, forniti dall'Azienda Speciale Aries, siano finanziati dalla LR 1/2005, art. 6, cc.100 e 101;
- i costi del personale;
- le spese per il vitto;
- l'IVA e gli oneri accessori;
- le spese NON fatturate dai soggetti organizzatori di cui all'art. 3, ad eccezione delle spese di viaggio, alloggio e spedizione sostenute nell'ambito delle iniziative organizzate dai citati soggetti organizzatori;
- le spese fatturate in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza o successivamente al 28.02.2013;
- le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari.

Art. 7

INTENSITA' DELL'AIUTO

1. L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di servizi di cui all'art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 70% e precisamente:

- **VOUCHER A** dell'importo di € 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa di € 2.142,86 regolarmente fatturata e quietanzata.
- **VOUCHER B** dell'importo di € 3.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa di € 5.000,00 regolarmente fatturata e quietanzata.

2. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.

3. Ciascuna impresa potrà beneficiare complessivamente al massimo di 4 voucher.

Art. 8

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per concorrere ai benefici previsti dal bando, le imprese devono presentare una domanda di contributo per ciascuna iniziativa, in ogni caso prima della data di avvio dell'iniziativa medesima.

2. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 - secondo il modello allegato al presente bando (*allegato A*) e scaricabile anche dal sito www.ts.camcom.it.

3. Le domande devono essere presentate (spedite con raccomandata o

consegnate a mano) alla Camera di Commercio di Trieste – Ufficio Protocollo – Piazza della Borsa 14, 34121 TRIESTE, a partire dal **1° febbraio 2012** ed entro il **30 novembre 2012**, data di chiusura del bando.

4. La Camera di Commercio si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando, con provvedimento dirigenziale, in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
5. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato recapito della domanda in tempo utile o per la consegna effettuata ad un ufficio diverso da quello indicato.

Art. 9

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

1. Il titolare dell'Ufficio competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'Ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e la completezza della documentazione.
2. Il funzionario responsabile del procedimento provvederà tempestivamente a dare notizia dell'avvio del procedimento indicando l'Ufficio e la persona responsabile dell'istruttoria. Ove necessario, provvede alla richiesta di elementi informativi e documentazione integrativa fissando un termine di decadenza di 10 giorni. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata quale rinuncia tacita e la domanda verrà archiviata.
3. Periodicamente verrà predisposto un elenco secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la specificazione di quelle ammissibili e di quelle non ammissibili al contributo.

Art. 10

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

La concessione dei contributi avviene con determinazione dirigenziale, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione, sulla base delle indicazioni espresse dal Responsabile del procedimento. L'eventuale diniego è allo stesso modo adottato con determina del dirigente. In entrambi i casi ne viene data comunicazione scritta ai richiedenti entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale.

Art. 11

LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, i beneficiari devono produrre all'Ufficio istruttore la seguente documentazione:
 - richiesta di erogazione, secondo il modello appositamente predisposto, unitamente a:
 - rendiconto delle spese sostenute;
 - i documenti della spesa sostenuta (esibendo l'originale e consegnando copia) riportanti l'indicazione dei servizi fruiti; non è

ammessa documentazione con indicazioni generiche, nè riferita a iniziative diverse da quelle approvate;

- copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese. Il pagamento deve essere comprovato da: bonifico bancario, ricevuta bancaria, carta di credito o assegno da cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, bonifico postale, ricevuta di conto corrente postale. L'utilizzo di altre forme di pagamento comporterà l'inammissibilità della documentazione presentata con conseguente revoca del contributo concesso;
- sintetica relazione illustrativa sui tempi e modi di realizzazione dell'iniziativa;
- scheda di valutazione finale dell'iniziativa, elaborata dal soggetto organizzatore;
- scheda di liquidazione contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Il contributo sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell'impresa. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando. In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione del contributo spettante sulla base delle spese effettivamente rendicontate: in nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.

Art. 12

REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo verrà revocato, con determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:
 - a) esito negativo dello Studio di prefattibilità alla partecipazione di missioni economiche;
 - b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data antecedente alla presentazione dell'istanza e/o successiva al 28.02.2013;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione finale entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;
 - d) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa programmata ed ammessa a contributo e quella rendicontata;
 - e) le spese sostenute siano state fatturate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3, co. 1, (ad eccezione delle spese di alloggio, viaggio e spedizione che possono essere fatturate da soggetti diversi purché riferite strettamente ad iniziative di internazionalizzazione organizzate dai soggetti di cui al citato art. 3);
 - f) le spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili risultino inferiori all'importo minimo previsto al precedente art. 6;

- g) apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contribuuto;
- h) rinuncia da parte del beneficiario;
- i) qualora, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate, di cui al DPR 445/2000, si accertino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese.

2. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del contribuuto.

Art. 13

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato all'Area "Amministrazione economico-finanziaria, Studi e statistica" nella persona del Dirigente dott. Claudio Vincis.

2. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

3. Il titolare dei dati acquisiti è la Camera di Commercio di Trieste, con sede in piazza della Borsa 14, 34121 Trieste.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente bando entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo camerale telematico sul sito istituzionale.

ⁱ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE DEL 06/05/2003, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 124 del 20/03/2003, in vigore dal 01/01/2005 sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente i seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come definite all'art. 3 della Racc. n. 2003/361/CE		

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al successivo punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.